

Guido Carbonaro

F.C.D.E.
nel Bilancio 2021-2023

Ai sensi del D.lgs. 118/2011 e successive modifiche

FCDE: definizione e finalità

Cos'è

Rappresenta un accantonamento di risorse volto a fronteggiare il rischio dell'effettivo realizzo dei residui attivi ed a limitare la spesa finanziata con i crediti di dubbia esigibilità

Finalità

L'iscrizione di un fondo crediti dubbia esigibilità tra le uscite del bilancio di previsione, limita di fatto la capacità di spesa e previene situazioni di deficit di risorse finanziarie dovute al rischio della mancata riscossione.

Il Calcolo del FCDE «rimane» una delle attività di maggiore impatto nella costruzione del Bilancio

....in attesa della prossima legge di bilancio

Nel disegno dell'armonizzazione, il **2021** doveva essere l'anno in cui, dopo un periodo transitorio di 5 anni in cui è stata prevista un'applicazione graduale e progressiva delle nuove regole, doveva andare **a regime** il calcolo del fondo crediti, superando definitivamente:

- la possibilità di considerare gli incassi residui totali;
- le medie ponderate nel calcolo della % di riscossione;
- la percentuale di abbattimento del fondo, ammessa fino al 2020 compreso ai sensi della legge 205/2017 (comma 882).

Emergenza COVID-19 e sterilizzazione dati del 2019

Art. 107-bis. DL 18/2020 – (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020».

L'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 è destinata a far crollare le entrate degli enti locali (e non solo). Non solo minori accertamenti ma di certo anche minori incassi, legati appunto al blocco delle attività previsti dai decreti emergenziali. Per evitare che questa situazione penalizzi oltre misura le amministrazioni, l'art. 107-bis del DL 18/2020 ha introdotto una norma, che ci accompagnerà per i prossimi anni, che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019

In applicazione di tale disposizione, ogni qual volta gli enti dovranno considerare nel calcolo i dati relativi all'esercizio 2020, potranno sostituirli con quelli del 2019, così da non trovarsi penalizzati. Ovviamente si tratta di una facoltà e non di un obbligo.

....in attesa della prossima legge di bilancio

Con la pandemia legata al COVID-19 lo scenario è cambiato: la sospensione dei pagamenti ed il blocco all'attività di riscossione coattiva da parte di tutti gli enti impositori rende auspicabile l'adozione di ulteriori misure volte a mitigare il peso del fondo crediti sui bilanci degli enti locali.

La sterilizzazione delle riscossioni nella serie storica del calcolo, introdotta dall'art. 107-bis del DL 18/2020, risulta insufficiente a superare le difficoltà che di certo incontreranno i bilanci nel 2021, al momento privi di salvagenti come sta accadendo quest'anno.

Decisiva sarà a questo proposito la prossima legge di bilancio, in cui si auspica verranno introdotte modifiche all'attuale quadro normativo.

Principali novità per il bilancio 2021-2023

Nel calcolo dei dati storici del quinquennio precedente:

Scompaiono
gli incassi residui
totali

Viene meno
calcolare le medie
ponderate per il
calcolo della %

Non è prevista la
% di abbattimento
ammessa fino al
2020

Attenzione

Principio contabile 4.2 punto 9.1 introduce un **controllo sostanziale e non solo formale sui crediti**:

*“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il **responsabile del servizio competente** alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione”.*

In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale.

L’organo competente a deliberare la riduzione è il consiglio comunale

Calcolo FCDE: Fasi

Fase 1



Individuare all'interno del bilancio le entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione

Fase 2



Individuare il grado di analisi

Fase 3



Individuare il quinquennio di riferimento e i relativi dati

Fase 4



Calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1 la % storica di riscossione

Fase 5



Determinare la percentuale di accantonamento al FCDE

Fase 6



Determinare la quota da accantonare al FCDE

Fase 1: QUALI ENTRATE

L' accantonamento al FCDE deve essere obbligatoriamente disposto su tutte le entrate di dubbia e difficile esazione, intendendosi per tali quelle su cui esiste il rischio che non giungano a riscossione.

Entrate di dubbia esigibilità

ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE IN C. CAPITALE

Non sono Entrate di dubbia esigibilità

- 1) i crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche;
- 2) le concessioni di crediti;
- 3) i crediti assistiti da fidejussione;
- 4) le entrate tributarie stimate per un importo non superiore a quello pubblicato dal Dipartimento delle finanze sul portale per il federalismo;
- 5) i tributi riscossi per conto di altri enti;
- 6) le entrate tributarie che sono accertate per cassa



N.B.

Altre entrate diverse da quelle sopra indicate - che l'ente ritiene di escludere dal calcolo del FCDE in quanto ritenute non a rischio devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio, con illustrazione della relativa motivazione.

Fase 2: LIVELLO DI ANALISI



L'ordinamento demanda al responsabile finanziario la scelta in ordine al grado di analisi delle entrate da assumere per il calcolo del FCDE scegliendo tra:

1. Tipologia;
2. Categoria;
3. Capitoli.

Sicuramente un **dettaglio maggiore** consente di calcolare il FCDE in maniera più aderente all'andamento delle riscossioni riferite alla specifica entrata.

Effettuare il calcolo su una **intera tipologia** di entrata, aumentando il volume di riscossioni per effetto dell'inclusioni di voci che sono integralmente riscosse, può condurre ad una riduzione della percentuale di accantonamento. **Non è in ogni caso possibile assumere l'intero titolo.**

Fase 2: LIVELLO DI ANALISI



La scelta del capitolo/codice di piano dei conti finanziario per il calcolo del FCDE consente di:

- effettuare un accantonamento maggiormente aderente al grado di esigibilità dell'entrata. Esso quindi è da preferire rispetto al calcolo sulla tipologia.

Il grado prescelto deve rimanere invariato sia per il calcolo della media delle riscossioni che per il calcolo del FCDE sulle previsioni di entrata.

- imputare «correttamente» il fondo alla voce di credito nello stato patrimoniale

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI

Il principio contabile 4/2 al D.lgs. 118/2011, nell'esempio esempio n. 5 al punto 2), dice che occorre «..calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui)....».

L'esempio non è chiaro: il calcolo del FCDE presuppone scelte «discrezionali» che devono essere dichiarate nella nota integrativa al bilancio: sia quale sia il quinquennio di riferimento sia quale tipo d'incassi sono da prendere.

La **FAQ Arconet 25/2017** ha chiarito che, con riferimento all'esempio 5, un Ente che deve calcolare l' FCDE del Bilancio 2018-2020 e che intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, deve considerare come quinquennio di riferimento il 2012-2016: per il triennio 2012-2014 si considerano gli incassi totale (anni pre-armonizzazione) invece per il biennio 2015-2016 si considerano gli incassi di competenza + incassi a residui dell'esercizio N+1 riferiti alla competenza Esercizio N.

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI

P.C. all. 4/2 al d.lgs. 118/2011, esempio n. 5

Per ciascuna formula è possibile (**opzione +1**) determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI

FACOLTA' + 1

.....è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{Incassi CP Es. X} + \text{Incassi RS Es. X+1}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente «l'ARMONIZZAZIONE», con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti.

Riguarda gli esercizi del quinquennio «a partire dall' «ARMONIZZAZIONE» per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI

FACOLTA' + 1 VANTAGGI

Considerare ai fini del calcolo del FCDE i soli incassi di competenza vincola molto in quanto non considera tutto ciò che viene riscosso nelle annualità successive a quello in cui è sorto il credito e disposto l'accertamento.

Spesso infatti un rilevante stock di incassi si registra nell'esercizio immediatamente successivo, ad esempio nel caso di riscossione della tassa rifiuti ordinaria a cavallo tra due annualità oppure nel caso di avvisi di accertamento tributari notificati a fine esercizio, le cui riscossioni avvengono nei primi mesi dell'anno dopo.

Per questo motivo è consentito (si tratta di una facoltà e non di un obbligo), relativamente alle annualità nelle quali si considerano gli incassi a competenza, di includere nelle riscossioni anche quelle intervenute a residuo nell'esercizio successivo, limitatamente tuttavia agli accertamenti di competenza dell'esercizio precedente.

Quindi, ad esempio, assumendo come esercizio di riferimento il 2018, con questa opzione l'ente potrà sommare agli incassi di competenza dell'esercizio 2018 gli incassi intervenuti nell'esercizio 2019 –a residuo – ma solamente sugli accertamenti del 2018.

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI

FACOLTA' + 1 SVANTAGGI

Se l'ente si avvale della facoltà di considerare anche gli incassi a residuo intervenuti nell'esercizio successivo, occorre slittare indietro di un anno l'arco temporale di riferimento in quanto occorre disporre dei dati relativi a sei annualità.

Tale metodo ha lo svantaggio rappresentato dal fatto che, non essendo disponibili per il 2020 dati definitivi, il conteggio cambia a seconda della data in cui l'ente effettua il calcolo (SE IL BILANCIO VIENE APPROVATO NEL 2020 o prima del RENDICONTO 2020 se si segue la FAQ 25/2017)

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI

Il principio parla di “**ultimi cinque esercizi**”. Sotto il profilo letterale non vi sono dubbi nel dover includere anche l’esercizio immediatamente precedente a quello di riferimento del bilancio.

Quindi, ad esempio, per il bilancio 2021, il quinquennio valido sarebbe il 2016-2020. Ma per gli enti che approvano il bilancio entro il 31 dicembre, i dati dell’esercizio immediatamente precedente non sono definitivi e quindi è impensabile che possano costituire la base per la determinazione di un calcolo che inciderà sul triennio successivo.



N.B.

Soluzione più corretta: ultimi cinque esercizi rendicontati alla data di approvazione del bilancio. In questo modo non importa se il bilancio si approva prima o dopo il 31/12 e il calcolo è neutro sui 5 anni.

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI

Arconet, richiamando la sua FAQ 25/2017, è di un'idea diversa ovvero quella di utilizzare anche i dati di anni non ancora rendicontati e quindi, per il bilancio 2021-2023, utilizzando l'opzione +1, il quinquennio sarebbe 2015-2019 con il 2019 che utilizza anche gli incassi a residuo nel 2020 rispetto alla competenza 2019.

Nel caso di non utilizzo dell'opzione +1, il quinquennio sarebbe 2016-2020 e quindi con un 2020 in corso (se il bilancio viene elaborato prima del 31/12) oppure comunque non rendicontato (se il bilancio viene elaborato nel 2021 prima del rendiconto).

N.B.

Soluzione più corretta: ultimi cinque esercizi rendicontati alla data di approvazione del bilancio. In questo modo non importa se il bilancio si approva prima o dopo il 31/12

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI



Si consiglia quindi:

- a) se il bilancio viene elaborato **prima dell'approvazione del rendiconto 2020** (o comunque con il riaccertamento dei residui già terminato/deliberato), di considerare come quinquennio di riferimento **2015-2019** che, nel caso di opzione +1 **2014-2018**;
- b) se il bilancio viene **dopo l'approvazione del rendiconto 2020** (o comunque con il riaccertamento dei residui già terminato/deliberato), di considerare come quinquennio di riferimento **2016-2020** che, nel caso di opzione +1 **2015-2019**

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI

DEROGA 1

gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”.

Qualora l'ente intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà specificarlo nella nota integrativa al bilancio, precisando le misure adottate ed i risultati raggiunti.

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI

DEROGA 2

Per le **entrate di nuova istituzione**, per le quali l'ente non dispone di dati storici sui quali calcolare la media delle riscossioni, il primo accantonamento al FCDE è effettuato sulla base di una **stima prudenziale** dell'ente.

Non è possibile non effettuare alcun tipo di accantonamento.

A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

E' auspicabile, ai fini della valutazione in esame, fare riferimento ad entrate simili. Caso tipico è quello della tassa sui rifiuti (Tari) e prima della Tares (presente nel solo anno 2013). Trattandosi di entrate in tutto e per tutto simile alla tassa sui rifiuti presente fino all'anno 2012 compreso, non appare contrario contrastante con i principi utilizzare i dati storici della Tarsu.

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO E I RELATIVI DATI

1. % di riscossione A REGIME ordinario

Incassi CP

Accertamenti CP

2. % di riscossione A REGIME con OPZIONE +1

Incassi CP + Incassi RS Es. +1

Accertamenti CP

Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO

ACCERTAMENTI

Sono quelli registrati in ciascun esercizio di riferimento, come risultanti dai rendiconti ufficiali approvati (o in alternativa dai dati di preconsuntivo). Posizionarsi, su ogni esercizio considerato per individuare l'importo degli accertamenti di competenza registrati in quell'esercizio.

Qualora l'ente abbia **accertato per cassa**, i dati degli accertamenti contabili devono essere rettificati attraverso dati extracontabili, assumendo, ad esempio, l'importo dei **ruoli emessi** negli anni di riferimento.

Non rilevano le variazioni che su tali accertamenti sono intervenute negli anni successivi alla chiusura del rendiconto di riferimento, in termini di minori o maggiori residui.



Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO

ACCERTAMENTI PER CASSA

Prima dell'introduzione della riforma, hanno adottato il metodo dell'accertamento per cassa per alcune entrate ritenute di difficile esazione (es. ruoli coattivi, sanzioni al codice della strada, proventi da concessioni edilizie, ecc.) quale forma di prudenza alternativa alla formazione del fondo svalutazione crediti.

Con il nuovo ordinamento ciò non è più possibile, perché ogni entrata dovrà essere registrata integralmente.

Nei principi contabili, ci sono le indicazioni sulla gestione di tutte quelle entrate che, pur essendo di competenza degli esercizi precedenti, non risultano essere registrate tra i residui attivi in quanto, per prassi contabile adottata dal singolo ente locale, venivano accertate solo al momento dell'effettivo incasso.



Fase 3: INDIVIDUARE IL QUINQUENNIO DI RIFERIMENTO

ACCERTAMENTI PER CASSA



Per tali entrate il punto 3.3 del principio contabile prevede che:

- tutte le entrate che si incasseranno dall'anno 2015 in poi, riferibili ad esercizi precedenti e mai accertate (in quanto si adottava per tali tipologie di entrata il metodo di accertamento per cassa, in particolare per i ruoli) continueranno ad essere ancora accertate per cassa, sino al loro completo esaurimento;
- le entrate di competenza dall'anno 2015 in poi (anno di introduzione della riforma contabile), invece, dovranno essere accertate interamente (evitando l'accertamento per cassa) e dovrà essere determinato il FCDE – quota di competenza – sulla base di dati extra-contabili, confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Fase 4: Calcolare la % da applicare al fondo

A regime, quindi dal 2021, gli enti devono calcolare la % di riscossione solamente utilizzando la media semplice. E' possibile utilizzare: 1) la media tra totale incassato e totale accertato; 2) la media dei rapporti annui

Viene quindi superata la possibilità di utilizzare le medie ponderate che consentivano di dare un peso diverso agli incassi del triennio più anziano rispetto a quello del biennio più recente.

Media Semplice

1) Faccio prima la somma di tutti i numeratori INCASSI(**A**) e di tutti i denominatori ACCERTAMENTI(**B**) e poi rapporto **A/B**

2) Faccio prima il rapporto INCASSI(**A**) e ACCERTAMENTI(**B**) per ciascun anno e trovo la % poi faccio la media delle % così ricavate.

La scelta del metodo di calcolo è demandata alla discrezione dell'ente. Nulla vieta che l'ente scelga metodi differenti a seconda dell'entrata presa in considerazione. E' bene tuttavia dare conto del metodo scelto e delle relative motivazioni nella nota integrativa.

L'ente può modificare da un anno all'altro il metodo di calcolo, come anche il grado di analisi dell'entrata, motivando tale scelta.

Fase 5: Determinare la percentuale di accantonamento al FCDE

Una volta calcolata la media delle riscossioni secondo l'unico metodo della media semplice, è possibile individuare, quale **complemento a 100**, la percentuale per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Fase 6: Determinare la quota da accantonare al FCDE

A questo punto, dopo aver stabilito la percentuale per il calcolo del FCDE, è possibile quantificare per ogni singola entrata l'accantonamento minimo, ottenuto applicando detta percentuale alle entrate previste in bilancio per ciascuna annualità del triennio.

IMPORTO FCDE = PREVISIONE DI ENTRATA X % DI ACCANTONAMENTO

Per il bilancio 2021-2023, non si può più accantonare in fase di previsione un importo inferiore a quello ottenuto secondo le regole ordinarie sopra analizzate. Tale facoltà, inizialmente prevista dal principio solo fino all'esercizio 2017, è stata negli anni procrastinata dalle diverse leggi di bilancio.

Da ultimo la legge 205/2017 (comma 882) ha previsto l'allungamento a tutto il 2020 della facoltà di abbattimento del FCDE rispetto all'importo ottenuto dal calcolo sopra analizzato.

Fase 6: Determinare la quota da accantonare al FCDE

Ci sono **2 diversi importi di FCDE**:

- a) l'importo determinato secondo il calcolo previsto dai principi contabili che corrisponde all'importo minimo;
- b) l'importo effettivamente accantonato nel bilancio di previsione, che non può essere inferiore all'importo di cui alla precedente lettera a) ma può benissimo essere superiore a tale soglia minima: nel caso va motivato in nota integrativa.

Prospetto FCDE

Allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità al bilancio di previsione

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTO- NAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
-----------	---------------	------------------------------------	---	---	---

Colonna A

tutte le entrate allocate nel bilancio di previsione, anche quelle relative ad entrate su cui non viene disposto l'accantonamento a fondo crediti

Colonna B

ammontare minimo del FCDE determinato applicando il calcolo previsto dai principi contabili

Colonna C

totale del fondo crediti stanziato effettivamente nel bilancio di previsione (maggiore o uguale alla colonna B)

Colonna D

non corrisponde alla % di calcolo del FCDE in quanto rapportata anche sulle entrate per le quali non viene calcolato il fondo crediti

Prospetto FCDE

Il **DM 1° agosto 2019** ha introdotto una nota per la compilazione del prospetto di composizione del FCDE che così dispone:

Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato in due distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa).

Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5.

Contabilizzazione e finanziamento

MISSIONE	20 – FONDI E ACCANTONAMENTI
PROGRAMMA	02 - Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità
PIANO DEI CONTI	U. 1.10.01.03.001 (PARTE CORRENTE) U. 2.05.03.01.001 (PARTE CAPITALE)
PREVISIONI DI CASSA	ZERO
IMPEGNABILE	NO
FONTE DI FINANZIAMENTO	ENTRATE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

Vincoli di destinazione

L'accantonamento a fondo crediti per una entrata di natura vincolata come ad esempio i proventi delle sanzioni al codice della strada incide sulle modalità di rispetto dei vincoli.

Infatti il **rispetto dei vincoli** deve essere calcolato sulla **entrata al netto del FCDE**.

Infatti, il FCDE ha la funzione di “sterilizzare” la spesa impedendo che le risorse che hanno poca probabilità di giungere a riscossione vengano utilizzate per finanziare le uscite.

Ne consegue che le entrate effettivamente “spendibili” sulle quali devono essere rispettati i vincoli di destinazione sono quelle decurtate del fondo crediti.

Previsioni di cassa

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità mostra quanto di una certa entrata è a rischio di riscossione seppur sulla base di un trend storico.

Esso quindi rappresenta presumibilmente l'importo delle entrate che si presume non venga riscosso.

Le previsioni di cassa delle entrate sulle quali è stato disposto tale accantonamento devono tenere conto di questo accantonamento.

Invece è prassi diffusa determinare le previsioni di cassa come sommatoria tra le previsioni di competenza ed i residui, per tutte le entrate sulle quali è stato effettuato l'accantonamento al fondo: invece....

occorre togliere l'importo del fondo stesso, sia quello stanziato in competenza (riferito alle entrate di competenza) che quello accantonato nel risultato di amministrazione (riferito ai residui).

Nota integrativa

ELEMENTI DA ANALIZZARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

1. Entrate escluse dal calcolo del FCDE: indicare la motivazione
2. Grado di analisi delle entrate
3. Fonte dei dati (contabile o extra-contabile)
4. Metodo di calcolo utilizzato (con evidenza della media prescelta)
5. Esposizione dei calcoli effettuati
6. Facoltà di abbattimento quota FCDE
7. Indicazione accantonamenti superiori ai minimi di legge con motivazione
8. Ulteriori valutazioni di interesse ai fini del FCDE

Enti virtuosi in materia di tempestività dei pagamenti

Il comma 79 della legge 160/2019, consente agli enti locali di ridurre l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio, a condizione che siano rispettati i parametri di virtuosità dei pagamenti previsti al comma 859, lettere a) e b) della legge 145/2018, vale a dire:

- riduzione dello stock di debito di almeno il 10% rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente (ovvero aver registrato uno stock di debito scaduto al 31/12 dell'esercizio precedente non superiore al 5% delle fatture ricevute nell'anno);
- un indicatore annuale di ritardo dei pagamenti rispettoso dei tempi di pagamento previsti dal D.LGS. 231/2002 (30 giorni).

Se l'ente rispetta queste condizioni, potrà abbattere lo stanziamento del FCDE iscritto in bilancio fino al 90% di quello risultante dall'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione. La facoltà è limitata ai soli esercizi 2020 e 2021.

ATTENZIONE

Pillole:

- 1) Chiedere chiarimenti sulle entrate non sottoposte al FCDE se non esplicitate in nota integrativa: in particolare su Titolo 1 e 3;
- 2) Chiedere chiarimenti sulla scelta del livello di dettaglio capitolo/categoria/tipologia;
- 3) Chiedere il foglio di calcolo che dimostra la raccolta dei dati storici e il quinquennio: ovvero come si è arrivati alla % di accantonamento
- 4) Ricordiamoci che in bilancio le poste sono 2: al titolo 1 per FCDE su entrate correnti e al titolo 2 per FCDE su Titolo 4 delle entrate c/capitale
- 5) Il calcolo del FCDE secondo le modalità di legge mira al valore minimo da accantonare: se ci sono partite che meritano un maggiore accantonamento si «deve procedere» in tal senso